te (ARTA) - Dipartimento urbanistica, di autorizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Palermo, del progetto definitivo di variante della tratta "B" Palermo Notarbartolo - La Malfa/EMS, nell'ambito del raddoppio del passante ferroviario di Palermo, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere previste dal medesimo progetto;

Visto il verbale del 16 maggio 2011, relativo alla conclusiva seduta della Conferenza di servizi, nel quale viene espresso dalla stessa parere favorevole sul progetto definitivo di variante della tratta "B" Palermo Notarbartolo - La Malfa/EMS, nell'ambito del raddoppio del passante ferroviario di Palermo;

Ritenuta, quindi, la necessità, per effetto dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, come da ultimo sostituito dall'art. 49, comma 2, della legge n. 122/2010, di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle favorevoli posizioni espresse in quella sede;

#### Decreta:

### Art. 1

La conferenza di servizi del 16 maggio 2011, convocata su richiesta di R.F.I.-Rete Ferroviaria italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo di variante della tratta "B" Palermo/Notarbartolo - La Malfa/EMS, relativo al raddoppio del passante ferroviario di Palermo con la determinazione positiva di conclusione del procedimento.

Tale determinazione positiva sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza medesima.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in conformità al disposto dell'art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241/1990.

Palermo, 31 maggio 2011.

**LOMBARDO** 

### (2011.22.1664)107

DIRETTIVA PRESIDENZIALE 13 maggio 2011.

Direttiva del Presidente della Regione (art. 2 bis, comma 2, legge regionale n. 10/2000) - anni 2011/2012.

AGLI ASSESSORI REGIONALI

Con precedenti direttive presidenziali<sup>(1)</sup>, ultima la direttiva n. rep.2/spcs del 7 agosto 2009, si sono voluti

indicare sia gli obiettivi strategici che gli obiettivi specifici da perseguire per l'attuazione delle priorità programmatiche del Governo regionale.

Nel corso della 197a seduta del 21 settembre u.s. presso l'Assemblea regionale siciliana si sono illustrate le ulteriori riforme, di seguito riassunte, indicate come inderogabili e indifferibili e che necessitano di grande impegno e abnegazione:

- perseguire con determinazione l'opera di delegificazione e semplificazione;
- avviare il decentramento amministrativo, mantenendo in capo all'Amministrazione regionale le attività di programmazione e controllo delle politiche pubbliche;
- promuovere azioni che portino al potenziamento e all'efficienza dei servizi pubblici resi dai comuni anche attraverso politiche di aggregazioni sovra comunali;
- riorganizzazione nel senso produttivo dei servizi resi dal c.d. "bacino del precariato";
- rafforzare le politiche di inclusione sociale e del sostegno alle fasce deboli della popolazione;
- avviare un progetto di "concentrazione infrastrutturale":
- elevare la qualità del servizio scolastico e attuare politiche di sostegno all'educazione scolastica (es. tempo pieno);
- accorpamento e soppressione degli enti regionali, delle società partecipate e degli IACP;
- accorpamento e revisione del sistema delle ASI;
- semplificazione delle procedure per agevolare le installazioni di piccola taglia di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- attuare politiche di promozione unitaria del prodotto turistico:
- sostenere la piccola distribuzione organizzata e scoraggiare gli insediamenti relativi alla grande distribuzione;
- avviare una politica sostenibile per il territorio di valorizzazione dei rifiuti.

La recente norma (legge regionale n. 5/2011 in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011) recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per lo sviluppo." innova profondamente l'attività dell'intera Amministrazione regionale e degli enti ad essa collegati. Inoltre le disposizioni in essa contenute, giusta art. 1, si applicano anche alle società partecipate a totale o prevalente capitale pubblico.

La norma costituisce un elemento tangibile dell'impegno profuso proprio in direzione del perseguimento concreto della necessità di semplificazione percepita come esigenza primaria da tutti i cittadini e le imprese siciliane: la burocrazia, la lentezza esasperante o la mancanza di risposte esaurienti scoraggia e respinge i fattori di crescita e di sviluppo, richiesti da qualunque imprenditore bisognoso di certezze nei modi e nei tempi del-

<sup>(1)</sup> Direttiva del Presidente della Regione recante "Priorità programmatiche per l'anno 2008 - (Rep. 1/spcs del 15 settembre 2008); Direttiva del Presidente della Regione recante "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2009-2013 (Rep. 1/spcs del 6 marzo 2009); Direttiva del Presidente della Regione recante "(art. 2 bis, comma 2, legge regionale n. 10/2000) (Rep. 2/spcs del 15 settembre 2008).

l'azione, oggi ancor più preoccupato dalla grave crisi economica in atto.

Da ciò deriva la necessità improcrastinabile di un cambiamento profondo e radicale sia della legislazione (non più di mero recepimento/adattamento delle norme: occorre mostrare la capacità di partecipare ai circuiti decisionali) sia dell'Amministrazione che deve, fra l'altro, porsi come partner affidabile delle istituzioni comunitarie sia nella fase ascendente che in quella di attuazione.

Ma le regole, da sole, non possono certo essere sufficienti a raggiungere i fini che si propongono: condizione indispensabile è la presenza di una forte e diffusa tensione culturale che supporti il processo continuo di miglioramento e modernizzazione, cosa che richiede, inevitabilmente, uno sforzo intenso e costante da parte di tutti coloro che operano nell'Amministrazione regionale, sia fra gli organi di indirizzo che fra i soggetti deputati alla gestione.

#### COMPITI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO

Nella valutazione comune, peraltro, delle priorità concordate per garantire continuità di azione fra programma di governo e sua attuazione, si suggerisce di sollecitare il massimo responsabile impegno da parte dei dirigenti generali i quali – ai sensi di legge – formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente ed agli Assessori nelle materie di rispettiva competenza, curano la attuazione di piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli relativi all'organizzazione, esercitano i poteri di spesa, dirigono, coordinano e controllano le attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.

Più in particolare si richiede, all'atto della formulazione delle nuove direttive sull'azione amministrativa, di tener conto, al momento della definizione dei principali obiettivi e dell'individuazione dei principali risultati da realizzare, delle priorità già individuate con le direttive presidenziali di indirizzo richiamate e delle nuove priorità, volendo al contempo procedere al monitoraggio delle azioni realizzate in ossequio alle stesse direttive, richiamando la non derogabilità e l'urgenza nel perseguire gli obiettivi e ribadendo il ruolo che le singole direttive degli Assessori assumono nel perseguire la realizzazione delle politiche del Governo regionale.

Giova sottolineare che gli obiettivi indicati concorreranno a formare l'oggetto di valutazione a chiusura dell'esercizio e potranno costituire ulteriore utile spinta alle azioni necessarie per apportare nell'organizzazione e nella gestione dell'Amministrazione regionale le correzioni necessarie ad ottenere i risultati richiesti.

Si richiama poi a seguire con attenzione lo stato di avanzamento dell'attuazione delle politiche di settore, sollecitando frequenti "rapporti" che individuino eventuali criticità, ne illustrino le cause, espongano proposte di soluzione e contengano previsioni a breve sull'andamento delle azioni amministrative.

Infine, al di là delle difficoltà operative legate ad una azione di controllo e monitoraggio, in ragione del rapporto fra Amministrazione e cittadini, è stridente come alcune notizie di stampa risultino molto più esaustive e complete di raffinate analisi e report amministrativi, come, ad esempio, recenti dichiarazioni di associazioni di categoria che evidenziano l'incomprensibile e ingiustificabile (...) periodo di inattività di un Asssessorato regionale"(2). Dichiarazioni di tal guisa devono condurre gli organi di indirizzo ad una individuazione immediata delle cause e alla eliminazione delle stesse, indipendentemente da direttive o indirizzi specifici.

# OBIETTIVI PRIORITARI

Fermi restando gli obblighi normativi, si vogliono qui richiamare gli obiettivi ad alta priorità per l'Amministrazione regionale che andranno trasfusi nelle direttive sull'azione amministrativa dei sigg,ri Assessori regionali e da cui derivano obblighi e responsabilità ben precise per la dirigenza, fra le quali l'attribuzione dell'indennità premiale costituisce ambito residuale.

È fondamentale che l'Amministrazione scongiuri ogni ipotesi di ulteriori non più derogabili rinvii nell'utilizzo di ogni risorsa economica, anche la più piccola, prevista nell'ambito dei fondi comunitari e nazionali.

Si devono rispettare impegni e cronoprogrammi, anche oggetto di separate e puntuali direttive che l'Assessore destinato all'economia dovrà predisporre, e superare decisamente ogni ritardo nella gestione di tutti i programmi comunitari e non, e non porre più alcun indugio nelle decisioni gestionali che hanno rallentato l'azione amministrativa e prodotto incertezze presso gli utenti e i soggetti economici che a qualsiasi titolo hanno relazioni con l'Amministrazione regionale stessa.

Questa Presidenza, a cui dovranno giungere dettagliati rapporti trimestrali circa lo stato di attuazione, valuterà con occhio inflessibile e severo ogni singola responsabilità dovesse emergere nella ricognizione dei singoli operati e dei risultati raggiunti in funzione dei compiti assegnati.

- Come anche richiamato con direttive specifiche dell'Assessore regionale per l'economia<sup>(3)</sup> relativamente alle linee di intervento del PO FESR, tutti i dipartimenti coinvolti nell'attuazione di linee di intervento afferenti programmi comunitari e nazionali, dovranno porre in essere tutte le misure di semplificazione e di accelerazione della spesa, nel rispetto delle previsioni normative, che consentano di contenere i tempi per l'avvio delle iniziative e per l'espletamento delle procedure di gara, non ultime le procedure di cui all'art. 63 del codice dei contratti pubblici relative all'avviso di preinformazione.
- Deve essere garantita la massima semplicità nell'accesso alle informazioni relative ai bandi e alle modalità di utilizzo di tutti i fondi a disposizione dei cittadini e delle imprese anche attraverso la realizzazione di un unico portale degli incentivi facilmente leggibile e accessibile. L'adempimento è obiettivo

<sup>(2)</sup> Assopetroli, 11 marzo 2011.

<sup>(3)</sup> Nota prot. n. 1431/gab del 9 marzo 11 avente per oggetto: PO FESR 2007-2013 – direttiva sulle misure di accelerazione della spesa, avviso di preinformazione ex art. 63 del codice dei contratti pubblici.

- dell'Assessorato dell'economia a cui è stato delegato il dipartimento della programmazione.
- Poiché ad oggi, l'Amministrazione non si è ancora dotata del sistema informativo unitario previsto nell'ambito del DUP, è obiettivo degli Assessorati da cui dipendono i dipartimenti in nota<sup>(4)</sup> voler attivare e completare in tempi brevissimi, per quanto di propria competenza e con il coordinamento del dipartimento della programmazione, ogni azione utile al miglior funzionamento del sistema SIPRU, avendo particolare cura di utilizzare il software "Caronte" già in uso presso l'Amministrazione regionale, prevedendo altresì l'utilizzo di un unico sistema di rappresentazione grafica ed interrelazione dei dati<sup>(5)</sup>.
- Costituisce obiettivo il rispetto dei contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 27 gennaio 2011 relativa al "monitoraggio del rispetto del divieto di assunzioni negli enti di formazione, negli sportelli multifunzionali e nelle società partecipate dalla Regione siciliana all'1 gennaio 2009". Pertanto gli Assessorati coinvolti devono adottare senza indugio alcuno gli interventi indicati e individuare le strategie più idonee a garantire trasparenza, legalità e contenimento della spesa, adottando a loro volta le azioni conseguenti.
- Circa l'azione ormai diffusa di enti, imprese e cittadini di ricorrere a procedimenti di contenzioso e di richiesta risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione regionale, nel termine di 30 giorni dalla emanazione del presente atto, gli Assessori regionali vorranno far elaborare ai propri dirigenti generali prospetti dettagliati circa lo stato del contenzioso, l'importo e le cause che lo hanno generato. Il mancato adempimento o la produzione di documentazione carente da parte dei dipartimenti coinvolti costituirà elemento di pregiudizio nella attribuzione delle indennità premiali ai dirigenti posti a capo delle strutture preposte e di possibile ipotesi di responsabilità dirigenziale.
- Con deliberazione n. 377 del 4 ottobre 2010, la Giunta regionale si è voluta impegnare con un atto di indirizzo, che qui si richiama integralmente per la sua piena attuazione, finalizzato ad una maggiore collegialità e ad un razionale coordinamento dell'azione amministrativa regionale, costituendo la stessa obiettivo di tutta l'Amministrazione regionale "il cui mancato adempimento, in violazione, impegna la responsabilità personale, politica e giuridica degli Assessori e può riverbera-

- re un vizio del'atto adottato (...)" e in essa anche la responsabilità dei dirigenti generali chiamati all'attuazione.
- La Regione deve dotarsi di un sistema di controllo di gestione unitario che permetta di giungere ad una immediata lettura e analisi dei dati basata su indicatori contabili ed extracontabili specifici e numerici che permettano di valutare la produttività dell'Amministrazione regionale ed il collegamento alle voci di bilancio. Al fine della corretta gestione delle risorse in entrata, il bilancio della Regione dovrà essere rivisto nella definizione dei capitoli di entrata, prevedendo appositi capitoli per le entrate derivanti da oneri concessori ed oneri istruttori, permettendo quindi di giungere ad un collegamento fra entrate ed attività amministrativa.

## OBIETTIVI ED OBBLÍGHI DERIVANTI DALLE NORME SULLA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE

L'attuazione della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa regionale richiama l'Amministrazione regionale ad una intensa attività da porre in essere a fronte di precisi obblighi di legge, ricadente nelle responsabilità di tutti i dirigenti generali preposti ai dipartimenti regionali, non derogabile in quanto rientrante nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" di cui all'art. 117 Cost. comma 2, lett m)<sup>(6)</sup>.

Al di là dei meri obblighi delle attività di pubblicazione on line nel sito istituzionale di informazioni riguardanti ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, ciclo di gestione della performance (art. 11, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009) non vi è dubbio che l'Amministrazione regionale deve porre un radicale cambiamento di mentalità in ordine alla produzione del proprio servizio che proprio perché rivolto a garantire la migliore fruizione da parte dei cittadini deve risultare diretto, certo e non sottoposto a mediazione alcuna.

Tale cambiamento presuppone che l'incremento degli standard di qualità e quantità dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche è raggiungibile soltanto attraverso la coniugazione della pratica della trasparenza totale e, quindi, l'apertura a un controllo penetrante da parte della cittadinanza, con la pratica della valutazione siste-

<sup>(4)</sup> Autorità di gestione del PO FESR - Dipartimento programmazione; Autorità di gestione del PO FSE - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale; Autorità di gestione del PO FEASR - Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura; Responsabile dell'attuazione del PO FEP - Dipartimento degli interventi per la pesca; Responsabile dell'attuazione dei programmi FAS - Dipartimento del bilancio e del tesoro;

(5) Cfr. par. 6.2.1. del DUP - Coordinamento della politica regionale unitaria: "Più in particolare, il 'Sistema informativo della politica regionale unitaria' (SIPRU)

<sup>6)</sup> Cfr. par. 6.2.1. del DUP - Coordinamento della politica regionale unitaria: "Più in particolare, il 'Sistema informativo della politica regionale unitaria' (SIPRU) sarà sostanzialmente costituito da un sistema conoscitivo, alimentato dai sistemi di monitoraggio dei singoli programmi. Questi ultimi dovranno trasferire al SIPRU i contenuti informativi ritenuti importanti ai fini della gestione, indirizzo e attuazione della Politica regionale unitaria. I sistemi informativi di gestione e/o monitoraggio dei singoli Programmi (FESR, FSE, FAS, FEP) dovranno assicurare la presenza al loro interno di tali contenuti informativi – che saranno oggetto di apposita definizione – nonché il loro trasferimento al SIPRU secondo tempi e modalità da stabilire. Il Dipartimento regionale della Programmazione, sulla scorta dell'esperienza di gestione del nuovo programma di monitoraggio "Caronte" che ha sostituito il vecchio 'Monit 2000' promuoverà la costituzione del SIPRU in accorda con il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, attualmente presso il dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, e coordinerà le direttive operative che ne regoleranno i contenuti ed i flussi di alimentazione e utilizzazione."

<sup>(</sup>e) La nuova nozione di trasparenza risulta introdotta nell'ordinamento dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009: "1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

matica della gestione da parte di organismi operanti in regime di effettiva indipendenza<sup>(7)</sup>.

La semplificazione delle norme e dei procedimenti della Regione siciliana demandata al dipartimento della funzione pubblica e del personale (D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12) implica tutta una serie di attività da porre in essere a fronte di precisi obblighi di legge, a cura e responsabilità di tutti i dirigenti generali preposti ai dipartimenti regionali. Al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e alla Segreteria generale sono stati attribuiti dal D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 precisi compiti nella materia della semplificazione che qui si ribadiscono(8).

Costituiscono altresì obiettivi ad alta priorità oggetto di valutazione anche ai fini dell'indennità premiale:

- 1. l'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato al comma 1, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/11 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2011)(9);
- 2. la predisposizione da parte dell'Assessore regionale per l'economia del "Piano per l'innovazione tecnologica della Regione" (Pitre), che è sottoposto, previo parere della commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1. Il Piano (...) è predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (art. 3, c. 2, legge regio-
- 3. l'adozione del decreto da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa concertazione

- con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, del disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate;
- 4. la pubblicazione da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive dell'elenco dei SUAP nel portale web della Regione (legge regionale n. 5/11, art. 10);
- 5. la promozione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive di intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge;
- 6. la predisposizione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive del decreto che disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del comitato. La Regione provvede alla costituzione di un comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici (legge regionale n. 5/11, art. 10); la predisposizione della proposta da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2, nonché le funzioni dei sog-

<sup>(</sup>i) Circolari emanate dal dipartimento funzione pubblica: nota n. 176001 del 24 novembre 2010 - Trasparenza dell'azione amministrativa; nota n. 40232 del 4 marzo 2011 - Aggiornamento sito istituzionale della Regione siciliana note n. 144693 dell'8 ottobre 2010 e n. 36902 del 28 febbraio 2011 - Mappatura procedimenti; nota n. 199 845 del 30 dicembre 2010 - Richiesta dati consorzi e società partecipate comma 587 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 CONSOC; nota n. 35541 del 25 febbraio 2011 Ricognizione standard servizi; nota prot. n. 171363 del 17 novembre 2010 - prime linee di intervento per la funzionalità degli uffici relazioni con il pubblico e ricognizione delle necessità/bisogni; decreto n. 312055 del 21 dicembre 2010 - implementazione e definizione delle competenze degli U.R.P. in applicazione dei provvedimenti normativi e degli indirizzi politici.

<sup>(8)</sup> Si vedano anche le note n. 144693 dell'8 ottobre 2010 e prot. n. 36902 del 28 febbraio 2011 dip. funzione pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Art. 2 - Tempi di conclusione del procedimento All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<sup>&#</sup>x27;2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

<sup>2</sup> bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

<sup>2</sup> ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

<sup>3.</sup> Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

<sup>4.</sup> Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

<sup>4</sup> bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

<sup>4</sup> ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 qualer costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

<sup>4</sup> quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.'

<sup>2.</sup> I provvedimenti di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro sei meșt dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

- getti preposti al processo di misurazione e valutazione della perfomance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, emana il regolamento (legge regionale n. 5/11, art. 11);
- 8. la predisposizione da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, della proposta con la quale sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale per il successivo decreto del Presidente della Regione (legge regionale n. 5/11, art. 12);
- 9. le amministrazioni sono tenute ad ottemperare alla disposizione che tutti gli atti della Pubblica Amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati (legge regionale n. 5/11, art. 12);
- 10. la predisposizione, da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, della proposta del rapporto annuale sul funzionamento dell'Amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità. La proposta va approvata dalla Giunta regionale (legge regionale n. 5/11, art. 13);
- 11. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulisti-

- ca, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego. (legge regionale n. 5/11, art. 14); 🖊
- 12. le Amministrazioni regionali in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette. (legge regionale/n. 5/11, art. 15);
- 13. giusta art. 1, legge regionale n. 8/2002(10), entro il 30 settembre di ogni anno l'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, propone alla Giunta regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina;
- alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione -Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento". (legge regionale n. 5/11, art. 16);
- 15. le singole Amministrazioni regionali pubblicano sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle

<sup>🕮</sup> Legge regionale 9 agosto 2002, n. & - Norme per la semplificazione amministrativa, art. 1 - Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi, in particolare Art. I, c./3:
"I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma col-

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;

o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale; p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti, nonchè i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater (legge regionale n. 5/11, art. 1 c. 4ter);

16. i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.

Si sottolinea infine che sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato:

- la mancata o ritardata emanazione dei provvedimenti (legge regionale n. 5/11, art. 1 c. 4ter);
- il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento (legge regionale n. 5/11, art. 2);
- la mancata comunicazione del parere richiesto da parte dell'organo consultivo ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al c. 4quater dell'art. 2. (legge regionale n. 5/11, art. 5);
- la mancata ottemperanza della richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente di riferire direttamente, da parte dei dirigenti, sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite. (legge regionale n. 5/11, art. 17);
- il mancato rispetto dell'obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive;

- il raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani assessoriali, giusta legge regionale n. 11/2010, art. 25 Taglia-oneri amministrativi<sup>(1)</sup>.
- la mancata preliminare ricognizione dei procedimenti amministrativi nei tempi previsti poiché costituisce grave pregiudizio alla attività dei dipartimenti.

### IL SISTEMA DI CONTROLLO

La legislazione vigente ha fornito, come è noto, un circuito strutturale, vero motore del funzionamento degli apparati, costituito dalla filiera obiettivi posti dall'organo politico - risultati dell'azione dei dirigenti generali - monitoraggio e controllo affidato ai Se.Pi.Co.S. - compenso incentivante per la burocrazia, a sostegno dell'indispensabile miglioramento della organizzazione e dell'azione amministrativa, elevato a vero e proprio sistema ordinamentale, richiedendo il rispetto di una procedura formalizzata che comprenda strumenti di programmazione (le direttive) e strumenti di valutazione (i criteri). E il decreto legislativo n. 286/99 ed, in Sicilia, la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni hanno, come è noto, regolamentato il funzionamento del sistema per la valutazione dei risultati della attività amministrativa e della gestione, e lo stesso contratto collettivo di lavoro per la dirigenza regionale prevede la emanazione di direttive regionali di obbligatoria applicazione e la utilizzazione di strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, di controllo di gestione, dei rendimenti e dei risultati della attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi ed agli obiettivi da perseguire.

Con il recepimento (art. 11, legge regionale n. 5/2011) dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 150/09 c.d. legge Brunetta<sup>(12)</sup> si completa e si rende attuale proprio il percorso citato e l'emanando regolamento previsto dallo stesso articolo indicherà all'Amministrazione regionale i nuovi strumenti, sottendendo la necessità, anche in questo settore, di una semplificazione dei sistemi e di una maggiore incisività nelle modalità di assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi e di un maggiore controllo dei risultati dell'attività amministrativa, avendo cura di inserire all'interno del percorso anche i principi e gli strumenti contenuti nel decreto legislativo n. 196/09 (recante modifiche alla contabilità di Stato).

Resta fondamentale, in vista della individuazione di elementi per la programmazione e la riprogrammazione delle risorse e della spesa la significatività, delle informazioni ricavabili dalla misurazione e dalla valutazione dei risultati della attività dell'Amministrazione, nelle diverse articolazioni assessoriali e dipartimentali anche per la auspicata e dovuta azione di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Relativamente alle responsabilità degli organi di controllo interni si vuole richiamare quanto contenuto nel-

<sup>(11)</sup> Art. 25 "1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la Giunta regionale approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza della Regione, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea.

<sup>2.</sup> În attuazione del programma di cui al comma 1, il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale coordina le attività di misurazione in raccordo con i rami di amministrazione interessati per materia.

<sup>3.</sup> Ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

<sup>4.</sup> Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definite le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempe-

stiva notizia sul sito web della Regione.
6. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani assessoriali si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

<sup>(12)</sup> Nuove norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

l'art. 2 della legge regionale n. 5/2011 "Tempi di conclusione del procedimento", con il quale si ribadisce che "ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la Pubblica Amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni." ribadendo altresì all'art. 17: "gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.".

Circa l'attuazione delle direttive presidenziali precedenti è fatto obbligo agli Assessorati di voler produrre sintetica relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi in (2011.20.1582)008

esso contenuti. Si confida infine che, come è necessario, si provveda a garantire trimestralmente le opportune informazioni al Presidente anche sullo stato di attuazione dei principali programmi comunitari, onde consentirgli di esercitare nel modo più efficiente le proprie funzioni quali il mantenimento della unità di indirizzo politico ed amministrativo, il coordinamento delle attività degli Assessori, l'esercizio dell'azione ispettiva, la integrazione o modifica degli obiettivi strategici già individuati, ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

**LOMBARDO** 

# DECRETI ASSESSORIALI

# ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Jolly Ortofrutticola, con sede in Palagonia, e nomina del commissario liquidatore.

### L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regioanle 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale istruttorio n. 3846 del SUPL di Catania, con il quale viene proposto lo scioglimento della cooperativa Jolly Ortofrutticola con sede in Palagonia (CT), ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 762 del 19 gennaio 2010, del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un Commissario liquidatore, scelto tra quelli inseriti nell'elenco della provincia di Catania;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Alessandro Zinna;

Considerato che ricorrono le condizioni per lo scioglimento della predetta cooperativa ai sensi dell'art. 2545 septiedecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

# Decreta:

### Art. 1

La cooperativa Jolly Ortofrutticola, con sede in Palagonia (CT), costituita il 7 agosto 1996, codice fiscale n. 03292150871, numero REA: CT208078, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

### Art. 2

Il dott. Alessandro Zinna, nato a Catania il 16 ottobre 1969 ed ivi residente in via Vagliasindi n. 53, è nominatodalla data di notifica del presente decreto, commissario

liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

### Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

### Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 aprile 2011.

**VENTURI** 

# (2011.18.1380)041

DECRETO 19 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Allevatori famiglia Torre, con sede in Linguaglossa e nomina del commissario liquidatore.

#### L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale istruttorio n. 3762 del SUPL di Catania, con il quale viene proposto lo scioglimento della cooperativa Allevatori famiglia Torre con sede in Linguaglossa (CT), ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;